

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210.

(emanato con decreto rettorale n. 6620 del 8 maggio 2003)

CAPO I PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore, mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei Professori di ruolo e dei Ricercatori nell'ambito dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per "*Università*" la libera Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
- b. per "*trasferimento*" il provvedimento mediante il quale, a domanda e secondo le procedure di seguito indicate, si dispone la copertura di un posto vacante di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore con il passaggio da altra Università di un titolare della stessa posizione;
- c. per "*mobilità interna*" la procedura mediante la quale i Professori di ruolo e i Ricercatori dell'Università sono inquadrati in un diverso settore scientifico disciplinare nell'ambito dell'Università stessa;
- d. per "*posto vacante*" il posto di ruolo di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore, previsto nella dotazione organica dell'Università che, al momento della richiesta di copertura per trasferimento o per concorso, risulta libero e disponibile, o che, si renderà libero e disponibile a partire dal successivo 1° novembre.

Articolo 2 – Disposizioni preliminari

2.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, con uno o più atti e preferibilmente in sede di approvazione del bilancio di previsione (budget) o dei successivi assestamenti, la disponibilità finanziaria per l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei posti vacanti.

2.2 Il Consiglio di Facoltà, quando vi siano esigenze didattico – scientifiche, su richiesta dell'Istituto di riferimento per lo specifico settore scientifico – disciplinare, delibera, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, la proposta di copertura, per trasferimento o per mobilità interna, dei posti vacanti secondo le modalità indicate negli articoli seguenti e a decorrere dal successivo 1° novembre, ovvero da una data anteriore corrispondente all'avvio del 1° e 2° semestre di ogni anno accademico, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, salvo accordo con l'Università interessata, approvato dai competenti organi accademici, previo nulla osta della Facoltà di

provenienza. Detta proposta di copertura deve essere conforme alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente.

CAPO II TRASFERIMENTI

Articolo 3 – Attivazione della procedura

3.1 In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore, distinti per settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante trasferimento.

3.2 L'avviso di vacanza deve indicare:

- a. il settore scientifico - disciplinare cui si riferisce il posto da coprire ed i settori scientifico - disciplinari considerati affini dalla Facoltà;
- b. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto vacante.

L'avviso può inoltre indicare: la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al Professore o Ricercatore per soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori.

3.3 L'avviso di vacanza deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affisso all'albo ufficiale dell'Università.

Articolo 4 – Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento

4.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura per trasferimento di posti vacanti di Professore Ordinario, Professore Associato e di Ricercatore, rispettivamente, i Professori Ordinari, Associati ed i Ricercatori, inquadrati nel settore scientifico – disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori considerati affini dalla Facoltà, appartenenti ad Università ed Istituti universitari statali e non statali, i quali abbiano prestato servizio presso l'Università o Istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dall'art.13, primo comma, del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, se richiesto della normativa vigente. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

4.2 I Professori Ordinari ed Associati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico – disciplinare diverso da quello di appartenenza purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. siano già stati titolari del settore scientifico – disciplinare oggetto dell'avviso;
- b. siano risultati vincitori di un concorso per Professori universitari di ruolo per il settore scientifico - disciplinare oggetto dell'avviso;
- c. Siano Professori Ordinari e Associati confermati;
- d. abbiano ricoperto per almeno tre anni accademici, per supplenza o affidamento, una delle discipline comprese nel settore scientifico - disciplinare oggetto dell'avviso.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c. e d. devono dimostrare di possedere qualificazione scientifica nel settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso.

I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico – disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine i Ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico - disciplinare adeguato.

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande di trasferimento

5.1 Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale.

5.2 Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente, se richiesto dalla normativa vigente, di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art.4, comma 1 del presente regolamento, dovranno essere allegati:

- a. Curriculum della propria attività scientifica e professionale compilato secondo il modello allegato;
- b. un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
- c. le pubblicazioni e i lavori non pubblicati che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

5.3 Sono considerate pubblicazioni a termine di legge le pubblicazioni stampate in Italia e all'estero. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica (art.1 del D.L. luogotenenziale del 31.8.1945, n. 660).

5.4 Non verranno prese in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera b. del precedente secondo comma; né verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Articolo 6 – Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

6.1. Per effettuare la valutazione comparativa dei candidati al trasferimento, il Consiglio di Facoltà si avvale di un Comitato Consultivo la cui composizione è definita con decreto rettorale su proposta del Consiglio di Facoltà. L'incarico del Comitato è biennale e coincide con il mandato del Rettore.

6.2 Ai fini della valutazione comparativa il Comitato Consultivo:

- a. prende in considerazione il curriculum scientifico e professionale complessivo ed in particolare, se dichiarati, i seguenti titoli:
 - l'attività didattica svolta;
 - i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

- l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici italiani e stranieri;
 - i titoli di studio post – laurea ed in particolare il titolo di dottore di ricerca o equivalente, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca;
 - l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
- b. prende in considerazione le pubblicazioni e i lavori indicati dai candidati ai fini della valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
- originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico – disciplinare per il quale è bandita la procedura;
 - rilevanza editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - continuità temporale della produzione scientifica in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare;
- c. si esprime sulla congruenza del profilo professionale dei candidati rispetto alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà anche con riferimento alla tipologia dell'impegno scientifico e didattico indicato nell'avviso di vacanza;
- d. acquisisce il parere dell'Istituto di riferimento per lo specifico settore scientifico – disciplinare, con particolare riguardo alla rispondenza del candidato al profilo richiesto;
- e. richiede, se lo ritiene utile, giudizi di esponenti della comunità scientifica nazionali e/o internazionali di riferimento e può espletare colloqui conoscitivi con i singoli candidati;
- f. utilizza, ove possibile, parametri di valutazione riconosciuti in ambito scientifico internazionale, in coerenza con l'obiettivo di consolidare la dimensione internazionale dell'Ateneo;
- g. esprime, infine, una motivata valutazione dei singoli candidati comparandoli tra loro e relativamente alla comunità scientifica di riferimento.

6.3 Le adunanze del Comitato Consultivo sono valide se vi partecipano almeno due terzi dei componenti. Il Comitato formula i propri pareri con una maggioranza di due terzi dei presenti. Eventuali relazioni di minoranza sono inviate al Consiglio di Facoltà insieme alla relazione di maggioranza.

Completati gli adempimenti, il Comitato consultivo redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà per la deliberazione sulla proposta di chiamata per trasferimento. Nella relazione il Comitato dà conto delle modalità e dei risultati del proprio operato, dei pareri e dei giudizi acquisiti e riporta le valutazioni di cui al punto g. del precedente comma.

Detta relazione deve essere presentata al Preside entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.

6.4 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio di Facoltà delibera sulle chiamate e individua il candidato idoneo a ricoprire per trasferimento i posti disponibili, ovvero delibera di non procedere alla chiamata.

Le deliberazioni di cui al precedente capoverso sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei Professori fuori ruolo e in aspettativa obbligatoria ex art.13 del D.P.R.

382/80 solo se intervengono alla seduta. Le deliberazioni che dispongono la proposta di chiamata ovvero la scelta di non procedere alla chiamata devono essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione dell'Istituto di cui sia stato acquisito il parere e/o del Comitato Consultivo. In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, entro 10 giorni e per una sola volta, una integrazione della motivazione.

Articolo 7 – Provvedimento di trasferimento

- 7.1** La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione e decorre dal 1° novembre dell'anno successivo ovvero da una data anteriore corrispondente all'avvio del 1° e 2° semestre di ogni anno accademico, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, salvo accordo con l'Università interessata, approvato dai competenti organi accademici, previo nulla osta della Facoltà di provenienza.
- 7.2** Nel caso di passaggio da un settore scientifico disciplinare ad un altro, il provvedimento di trasferimento è adottato con Decreto Rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità con successiva deliberazione del Consiglio di Facoltà.
- 7.3** Il decreto rettorale di cui ai commi precedenti ovvero la deliberazione del Consiglio di Facoltà con la quale lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata sono notificati ai candidati entro 10 giorni dalla rispettiva adozione. Avverso i suddetti provvedimenti è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

CAPO III MOBILITA' INTERNA

Articolo 8 – Attivazione della procedura

- 8.1** In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente art.2, l'Università dispone l'avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti di Professore Ordinario, di Professore Associato e di Ricercatore, per mobilità interna, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità interna, da parte di Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori appartenenti a settori scientifico – disciplinari affini;
 - b. termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall'avviso di mobilità interna affisso all'albo dell'Università e indicazione nei settori scientifico - disciplinari considerati affini dalla Facoltà;
 - c. valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del curriculum e dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del Comitato Consultivo di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.
- 8.2** Il Consiglio di Facoltà effettua, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Al fine della

determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei Professori fuori ruolo e in aspettativa obbligatoria ex art.13 del D.P.R. 382/80 solo se intervengono alla seduta. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Facoltà affida al Comitato Consultivo il compito di svolgere la valutazione delle candidature individuali e, in caso di più domande, comparativa, con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il Comitato redige una relazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

8.3 Il Consiglio di Facoltà, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, può decidere di non procedere alla chiamata per mobilità interna dandone ampia motivazione.

8.4 La nomina alla copertura del posto per mobilità interna è disposta con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità con successiva deliberazione del Consiglio di Facoltà e delibera del Consiglio di Amministrazione e decorre dall'avvio del 1° o 2° semestre dell'anno accademico.

CAPO IV EFFICACIA

Articolo 9 – Efficacia

9.1 Il presente regolamento deliberato ed emanato secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Università e dalle norme di cui all'art.6 della L. 9 maggio 1989, n. 168, entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.